SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA -

N. 2155-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (BERLUSCONI)

e dal Ministro della salute (SIRCHIA)

di concerto col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (MATTEOLI)

(V. Stampato n. 2155)

approvato dal Senato della Repubblica il 15 aprile 2003 (V. Stampato Camera n. **3904**)

modificato dalla Camera dei deputati l'8 maggio 2003

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 maggio 2003

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2200)

INDICE

Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati	Pag.	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati	»	6

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione

Art. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Approvato dalla Camera dei deputati

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione

Art. 1.

- 1. Il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 - 2. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2003, N. 51

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b), capoverso, le parole: «dell'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «della regione», le parole: «nel mese precedente» sono sostituite dalle seguenti: «iniziando dal mese precedente» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneità alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella (allegato 1)».

Decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1º aprile 2003.

Testo del decreto-legge

Modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere, nell'imminenza della stagione balneare, alla individuazione aggiornata delle zone da non adibire alla balneazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

- 1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, come modificato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* nell'ultimo comma, dopo le parole: «le acque interessate» sono inserite le seguenti: «dai provvedimenti di cui all'ottavo comma»;
 - b) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

«Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle disposizioni di cui ai primi sei commi possono essere dichiarate nuova-

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

Modifiche alla normativa in materia di qualità delle acque di balneazione

Articolo 1.

- 1. Identico:
 - a) identica;
 - b) identico:

«Le zone considerate non idonee alla balneazione sulla base delle disposizioni di cui ai primi sei commi possono essere dichiarate nuova-

(Segue: Testo del decreto-legge)

mente idonee, con provvedimento dell'autorità competente, nel caso si verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), nel mese precedente l'inizio della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneità di cui al presente articolo, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella (allegato 1). Tale individuazione è comunicata al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2002.

CIAMPI

Berlusconi – Sirchia – Matteoli

Visto, il Guardasigilli: Castelli

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

mente idonee, con provvedimento della regione, nel caso si verifichi che due campioni prelevati, con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1), iniziando dal mese precedente l'inizio della stagione balneare immediatamente successiva a quella cui si riferisce il giudizio di non idoneità di cui al presente articolo, risultino favorevoli per tutti i parametri previsti nella tabella (allegato 1). Tale individuazione è comunicata al Ministero della salute ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione del relativo provvedimento. Nelle zone dichiarate nuovamente idonee alla balneazione devono essere effettuati campionamenti e analisi ogni dieci giorni per tutto il periodo di massimo affollamento, procedendo immediatamente alla revoca del provvedimento di idoneità alla balneazione qualora siano rilevati almeno due campioni con esito non favorevole anche per uno solo dei parametri previsti nella tabella (allegato 1)».